

Codice DB0710

D.D. 25 ottobre 2013, n. 694

**Imposizione servitu' inamovibile di elettrodotto ex artt. 23 e 52 octies D.P.R. 327/2001 e s.m.i., a favore della Societa' TERNA Rete Italia S.r.l., degli immobili siti in VILLANOVA D'ASTI (AT) e DUSINO S. MICHELE (AT), necessari per demolizione, ricostruzione ed esercizio linea elettrica aerea a 132.000 Volt n. 617(AT) "Villanova - Villafranca". Provvedimento finale di asservimento.**

#### IL DIRIGENTE

Visto l'art. 66 della Legge Regionale 26.04.2000 n. 44 e s.m.i. "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti locali.

Visti gli artt. 17 e 18 della Legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale".

Visti gli artt. 23, 52 bis, 52 ter e 52 octies del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i. "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità".

Vista la Legge Regionale 26.04.1984 n. 23 e s.m.i..

Vista l'istanza presentata in data 02.04.2008 dal richiedente ENEL Distribuzione S.p.A. alla Regione Piemonte – Settore Tecnico Opere Pubbliche – volta ad ottenere, con l'approvazione del progetto di "Demolizione, ricostruzione ed esercizio di un tratto della linea elettrica aerea a 132.000 Volt, n. 617(AT) "Villanova – Villafranca", da localizzarsi nei Comuni di VILLANOVA D'ASTI (AT) e DUSINO S. MICHELE (AT), l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dell'opera ed inamovibilità della stessa, nonché l'autorizzazione alla sua costruzione ai sensi degli artt. 52 quater e 52 sexies del DPR 327/2001 e s.m.i.

Vista la Determinazione dirigenziale n. 2545 in data 27.10.2008 con la quale il Settore regionale Opere Pubbliche ha approvato le risultanze della Conferenza dei Servizi che così si possono sintetizzare:

1. autorizzazione all'esercizio da parte di ENEL Distribuzione S.p.A. (previa demolizione e ricostruzione) di un tratto della linea elettrica aerea a 132.000 Volt, n. 617(AT) "Villanova – Villafranca" localizzato nei Comuni di VILLANOVA D'ASTI (AT) e DUSINO S. MICHELE (AT);
2. dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dell'opera ai sensi degli artt. 52 quater e 52 sexies del DPR 327/2001 e s.m.i..

Vista la Determinazione dirigenziale n. 2312 in data 06.09.2010 con la quale il Settore regionale Tecnico Opere Pubbliche, ad integrazione del sopraccitato provvedimento n. 2545/2008, ha:

1. dichiarato l'inamovibilità del tratto della linea elettrica aerea a 132.000 Volt n. 617(AT) "Villanova – Villafranca" localizzato nei Comuni di VILLANOVA D'ASTI (AT) e DUSINO S. MICHELE (AT);
2. imposto il vincolo preordinato all'esproprio sulla fascia di terreno larga ml. 15,00 per parte dall'asse della linea.

Definito che l'opera comporta di fatto, così come previsto dal Capo II del Titolo III del D.P.R.

327/2001 e s.m.i., la costituzione di una servitù inamovibile di elettrodotto sui terreni interessati dal tracciato dell'opera.

Dato atto che in data 1° aprile 2009 è stata costituita la nuova Società "T.e.r.na Linee Alta Tensione S.r.l." (in breve "TE.L.A.T. S.r.l."), facente parte del Gruppo "T.e.r.na. S.p.A.".

Dato inoltre atto che a decorrere dal 1° aprile 2009 la società Enel Distribuzione S.p.A. ha ceduto alla società TE.L.A.T. S.r.l. tutti gli elettrodotti facenti parte della Rete di Trasmissione Nazionale di energia elettrica (cioè quelli con tensione d'esercizio superiore a 120.000 Volt) e pertanto da tale data, tutte le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nulla osta e tutti i provvedimenti amministrativi, concernenti la rete medesima, sia in via di perfezionamento che già intestati alla società proprietaria della stessa (cioè Enel Distribuzione S.p.A.), si intendono emessi validamente ed efficacemente a favore del proprietario della corrispondente porzione di rete di trasmissione nazionale, cioè TE.L.A.T. S.r.l..

Vista l'istanza presentata da TE.L.A.T. (Terna Linee Alta Tensione) S.r.l. in data 03.08.2010 al Settore Regionale Attività Negoziale e Contrattuale – Espropri – Usi Civici, ed integrata in data 06.09.2010, allo scopo di ottenere, ai sensi degli artt. 22 bis e 52 quinquies del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., l'emissione del provvedimento di occupazione d'urgenza con determinazione urgente dell'indennità di asservimento inamovibile relativo agli immobili interessati dalla realizzazione dell'opera di cui all'oggetto, ed aveva indicato, quali cause della "particolare urgenza" richiesta per il rilascio del provvedimento di occupazione:

1. che il fuori servizio dell'elettrodotto, autorizzato dal Gestore della Rete Nazionale ed il cui inizio è previsto per il mese di dicembre 2010, ha una durata temporale limitata appena sufficiente per le sole operazioni di allacciamento della variante alla linea elettrica esistente;
2. che è necessario elevare i sostegni in affiancamento all'attuale elettrodotto prima di tale periodo, così da poter tesare i conduttori durante il fuori servizio sopra menzionato;
3. che il tempo di maturazione del calcestruzzo delle fondazioni dei tralicci e quello necessario per il successivo montaggio dei sostegni sono strettamente connessi al fuori servizio della linea previsto per il mese di dicembre 2010, come autorizzato dal Gestore della Rete Nazionale.

Dato atto che, dall'esame degli atti depositati presso questa Struttura, nonché dai successivi accertamenti effettuati, i terreni interessati dalla procedura coattiva non risultano gravati da uso civico e quindi nulla-osta all'inizio dei lavori di che trattasi.

Visto il proprio provvedimento n. 1086 in data 03.11.2010, con il quale, rilevata la fondatezza delle motivazioni di particolare urgenza addotte da TE.L.A.T. S.r.l., era stata disposta l'autorizzazione a procedere all'occupazione d'urgenza, preordinata all'asservimento inamovibile ex art. 22 bis D.P.R. 327/2001 e s.m.i., degli immobili siti nei Comuni di VILLANOVA D'ASTI (AT) e DUSINO S. MICHELE (AT), necessari per la demolizione, ricostruzione e l'esercizio di un tratto della linea elettrica aerea a 132.000 Volt di cui all'oggetto, con quantificazione degli indennizzi a titolo provvisorio ai sensi del predetto art. 22 bis D.P.R. 327/2001 e s.m.i..

Rilevato che, a far data dal 01.01.2012, TE.L.A.T. S.r.l. ha modificato la propria denominazione sociale in "TERNA Rete Italia S.r.l.".

Rilevato che il citato provvedimento n. 1086/2010 era stato a suo tempo notificato da TE.L.A.T. S.r.l. agli aventi diritto nelle forme di legge.

Rilevato che nessuno degli aventi diritto aveva a suo tempo:

- accettato le indennità provvisorie offerte da T.E.L.A.T. S.r.l. ed elencate nel predetto provvedimento regionale n. 1086/2010;
- inviato osservazioni o documenti ai sensi dell' art. 22 bis comma 1 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.;
- chiesto la determinazione definitiva dell'indennità ai sensi dell' art. 21 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i..

Rilevato che ai sensi dell'art. 20 comma 14 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. "in caso di silenzio l'indennità si intende a tutti gli effetti rifiutata".

Vista la nota n. 271 in data 09.07.2013 con la quale TERNA Rete Italia S.r.l. ha comunicato che nel frattempo con alcune Ditte proprietarie/intestatatarie di terreni, siti nei Comuni di VILLANOVA D'ASTI (AT) e DUSINO S. MICHELE (AT), ed interessati dall'opera di che trattasi, erano stati stipulati atti di servitù volontaria di elettrodotto inamovibile e quindi nei loro confronti la procedura coattiva viene interrotta.

Visto il proprio provvedimento n. 483 in data 06.08.2013 con il quale è stato disposto il versamento, presso la Cassa Depositi e Prestiti di ASTI (AT), delle somme dovute a titolo di indennità provvisoria di asservimento inamovibile in favore degli aventi diritto che non le avevano accettate.

Visti i depositi amministrativi definitivi costituiti in data 27.08.2013 presso la Ragioneria Territoriale dello Stato di ASTI, attestanti l'avvenuto adempimento, da parte di TERNA Rete Italia S.r.l., di quanto disposto nel proprio provvedimento n. 483/2013 sopraccitato.

Vista la nota n. 334 in data 19.10.2013 con la quale TERNA Rete Italia S.r.l., ha trasmesso gli atti di versamento sopraccitati ed ha chiesto l'emissione del provvedimento finale di imposizione di servitù inamovibile di elettrodotto.

Visti i piani particellari aggiornati, (anch'essi allegati alla predetta nota n. 334/2013), relativi agli immobili, siti nei Comuni di VILLANOVA D'ASTI (AT) e DUSINO S. MICHELE (AT), ancora soggetti alla procedura coattiva in quanto i proprietari/intestatari non avevano stipulato atti di servitù volontaria di elettrodotto inamovibile.

Rilevato che il 26.10.2013 scadrà il termine ultimo per il completamento dei lavori e delle procedure espropriative, fissato dal sopraccitato provvedimento regionale di autorizzazione n. 2545/2008, e con esso decadrà la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dell'opera di che trattasi.

Ravvisata pertanto la necessità di autorizzare con urgenza, a favore di TERNA Rete Italia S.r.l., l'imposizione di servitù inamovibile di elettrodotto degli immobili elencati nei sopraccitati piani particellari aggiornati.

Tutto quanto sopra premesso,

*determina*

ART. 1

In favore della Società TERNA Rete Italia S.r.l. è autorizzata l'imposizione di servitù inamovibile di elettrodotto ex artt. 23 e 52 octies D.P.R. 327/2001 e s.m.i., degli immobili siti in VILLANOVA

D'ASTI (AT) e DUSINO S. MICHELE (AT), necessari per la demolizione, ricostruzione ed esercizio linea elettrica aerea a 132.000 Volt n. 617(AT) "Villanova – Villafranca", meglio individuati nei piani particellari che formano parte integrante del presente provvedimento e di cui costituiscono, rispettivamente, gli Allegati n. 1 e n. 2.

L'asservimento è sottoposto alla condizione sospensiva prevista all'art. 23, comma 1, lettera f) del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i., e cioè che il presente provvedimento sia notificato agli aventi diritto elencati nei predetti Allegati n. 1 e n. 2, a cura di TERNA Rete Italia S.r.l..

Ai sensi dell'art. 24 comma 5 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., si fa presente che l'esecuzione del presente provvedimento non si rende necessaria in quanto le operazioni di immissione nel possesso e di redazione degli stati di consistenza degli immobili erano già state svolte da TE.L.A.T. S.r.l. in data 10 e 11 dicembre 2010, così come disposto dal provvedimento di occupazione n. 1086 in data 03.11.2010, tuttora valido ed efficace.

#### ART. 2

L'imposizione della servitù inamovibile di elettrodotto prevede, a carico dei fondi interessati, tra gli altri, i seguenti vincoli:

1. Il mantenimento di una fascia di rispetto preclusa a coltivazioni arboree d'alto fusto larga 15,00 metri per parte asse linea elettrica;
2. le Ditte proprietarie potranno proseguire le coltivazioni normali e consuetudinarie compatibili con l'esercizio dell'elettrodotto, comprese manutenzioni, riparazioni, sostituzioni e recuperi.
3. I manufatti, le apparecchiature e le opere sussidiarie relative all'elettrodotto di cui in premessa sono inamovibili, sono e rimarranno di proprietà di TERNA Rete Italia S.r.l. che pertanto avrà anche la facoltà di rimuoverle.
4. Il diritto di TERNA Rete Italia S.r.l. al libero accesso in ogni tempo alle proprie opere ed ai propri impianti con il personale ed i mezzi necessari per la sorveglianza, la manutenzione, l'esercizio, le eventuali riparazioni o sostituzioni ed i recuperi.
5. Il divieto di compiere qualsiasi atto che costituisca intralcio ai lavori da eseguirsi o pericolo per l'impianto, ostacoli il libero passaggio, diminuisca o renda più scomodo l'uso e l'esercizio della servitù.

#### ART. 3

Le indennità dovute a titolo provvisorio da TERNA Rete Italia S.r.l. agli aventi diritto per l'asservimento inamovibile di elettrodotto delle aree interessate dai lavori e depositate alla Cassa Depositi e Prestiti di ASTI in favore degli aventi diritto che a suo tempo le avevano rifiutate, sono elencate negli Allegati n. 1 e n. 2 di cui al precedente art. 1 del presente provvedimento.

#### ART. 4

Con successivo provvedimento di questa Struttura regionale, ai sensi dell'art. 52 nonies del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., verrà richiesta alla Commissione Provinciale Espropri di TORINO, la determinazione dell'indennità definitiva di asservimento e di occupazione.

E' posta a carico di TERNA Rete Italia S.r.l., la corresponsione delle eventuali maggiori indennità stabilite dalla Commissione a favore dei proprietari, nonché il pagamento delle spese legali a seguito di eventuali contenziosi giudiziari, ove dovute, così come delle eventuali maggiorazioni delle indennità scaturite a seguito di rideterminazione e degli interessi, ove dovuti.

ART. 5

Il presente atto sarà notificato a cura ed onere di TERNA Rete Italia S.r.l. alle ditte proprietarie ed agli aventi diritto con le forme degli atti processuali civili.

Il presente provvedimento sarà, a cura e spese di TERNA Rete Italia S.r.l., registrato e trascritto senza indugio presso i competenti Uffici Statali.

ART. 6

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto, dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010, nonché ai sensi dell'art. 23 comma 5 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i..

La presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione di cui degli art. 26 e 27 del D. Lgs. n. 33/2013, in quanto non comporta impegno di spesa per l'Amministrazione Regionale.

ART. 7

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte nel termine stabilito dagli artt. 29 e 119 comma 2 del D. Lgs. vo 02.07.2010 n. 104. E' possibile, in alternativa, esperire ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di notifica dell'atto medesimo.

Le eventuali controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità di asservimento ed occupazione rientrano nella competenza della Corte d'Appello di Torino, come disposto dall'art. 54 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. modificato dal D. Lgs. vo 01.09.2011 n. 150.

Il Dirigente  
Marco Piletta